

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24090 Anno 2026  
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA  
Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA  
Data pubblicazione: 27/07/2026

Oggetto: Tributi

## ORDINANZA

Sul ricorso n. 31933 del ruolo generale dell'anno 2019 proposto

Da

**Calabretta s.n.c. Impianti Tecnologici di Salvatore Calabretta & Figli, in persona del legale rappresentante *pro tempore***, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Roberto Previte (CF:PRVRRT66D02D122N);

- **ricorrente** -

contro

**Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*** rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-**controricorrente**-

**Nonché**

**Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente *pro tempore***- quale successore di Equitalia spa e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già incorporante per fusione Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a.);

**-intimata-**

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 814/02/2019 depositata in data 20 marzo 2019, non notificata;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

### **FATTI DI CAUSA**

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che: 1) Equitalia Sud s.p.a. aveva notificato in data 16.6. 2015 a Calabretta s.n.c. Impianti Tecnologici di Salvatore Calabretta & Figli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, una cartella di pagamento contenente diversi ruoli, ovvero quelli derivanti dalla liquidazione dei Mod. Unici Soc. di persone, per gli anni 2008-2009, relativi alla decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e quelli derivanti dalla liquidazione, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, del Mod. Un. Soc. di persone, Modello Irap e Modello 770 per il 2011; 2) avverso la suddetta cartella la società aveva proposto nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone denunciando l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, l'omessa notifica del prodromico avviso bonario, il difetto di motivazione, l'illegittimità anatocistica dei componenti di costo della pretesa tributaria portati dalla cartella *de qua*; 3) era intervenuta in giudizio l'Agenzia delle entrate eccependo la legittimità delle iscrizioni a ruolo; 4) con sentenza n. 374/01/2016, la CTP di Crotone aveva accolto il ricorso per intervenuta decadenza dell'azione impositiva e per difetto di motivazione in relazione alle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni; 5) avverso la sentenza di primo grado, l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria deducendo, tra l'altro, la tempestività dell'esercizio del potere impositivo, dovendo essere

calcolato il termine di decadenza dalla data di scadenza della rata non pagata; 6) aveva controdedotto la società rilevando che la rateazione delle somme iscritte a ruolo, disciplinata dall'art. 19 del DPR n. 602/73, non era qualificabile come atto ricognitivo del debito né poteva valere a sanare la perentorietà del termine di decadenza del potere impositivo; nel merito, aveva ribadito le argomentazioni svolte in primo grado; 7) con sentenza n. 814/02/2019 depositata in data 20 marzo 2019, la CTR della Calabria aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) era tempestivo l'esercizio del potere impositivo atteso che: a) avuto riguardo ai ruoli derivanti dalla decadenza della rateazione ex art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n. 462/97, per gli anni 2008-2009, essendosi fermati i pagamenti al 20.2.2014, la notificazione della cartella (il 16.6.2015) era avvenuta entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata di cui al richiamato comma 5 dell'art. 3-bis; b) avuto riguardo ai ruoli derivanti dalla liquidazione, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, del Mod. Un. Soc. di persone, Modello Irap e Modello 770 per il 2011, la notifica era avvenuta entro il termine di cui all'art. 25 del DPR n. 602 del 1973 (terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero 31 dicembre 2015); 2) quanto alla eccepita mancata comunicazione dell'avviso bonario, l'Agenzia delle entrate aveva prodotto la prova dell'avvenuta comunicazione delle irregolarità per cui la contribuente era stata messa nelle condizioni di esercitare il diritto al contraddittorio; peraltro, l'eccezione non poteva ritenersi riferita agli anni 2008-2009 per i quali la contribuente aveva chiesto la rateazione.

3. Avverso la suddetta sentenza, Calabretta s.n.c. Impianti Tecnologici di Salvatore Calabretta & Figli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

4. Resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; è rimasta intimata ADER.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. In via preliminare va precisato che la ricorrente benchè faccia riferimento in ricorso alla proposizione di un "unico mezzo" articola, in effetti, tre motivi di ricorso di seguito indicati.

2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 per avere la CTR ritenuto tempestivo l'esercizio del potere impositivo sebbene la presentazione del rateizzo parziale presso l'ADER non rappresentasse né un riconoscimento del debito esattoriale né un atto interruttivo della prescrizione. In particolare, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non poteva valere come riconoscimento della propria posizione debitoria; peraltro, il pagamento a titolo di acconto -inserito all'interno di un rituale piano di ammortamento esattoriale- non costituiva valido atto interruttivo. Invero, la decisione "volontaria" di regolarizzare la propria posizione di morosità in modalità rateale poteva essere giustificata dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale che poteva dare origine all'esecuzione forzata per il caso di inadempimento (è richiamata Cass. n. 18 del 2018).

2.1. Il motivo si profila inammissibile.

2.2. Il mezzo denuncia la violazione di una norma (19, comma 1, del DPR n. 602 del 1973) inconferente avuto riguardo - come si evince dalla sentenza impugnata oltre che dalla cartella in questione allegata al ricorso - ai ruoli contenuti in quest'ultima e, in particolare, a quelli derivanti dalla liquidazione dei Mod. Unici Soc. di persone, per gli anni 2008-2009, relativi alla decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. Al riguardo, il giudice di appello ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo in quanto - a fronte dell'avvenuta richiesta di rateazione delle somme dovute in occasione del ricevimento della comunicazione di irregolarità, dell'ultimo pagamento effettuato dalla contribuente il 20.2.2014, della revoca del beneficio della rateizzazione per decadenza, ai sensi del comma 4 della medesima norma, con relativa iscrizione a ruolo dell'importo dovuto (oltre che degli interessi e sanzioni) - la cartella di pagamento in oggetto era stata

notificata in data 16.6.2015, nel termine di cui all'art. 3-bis, comma 5, del Dlgs. n. 462/1997 (del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata). Pertanto, la CTR ha fatto applicazione non già dell'art. 19 comma 1, del DPR n. 602 del 1973 richiamato nella rubrica del motivo ma - trattandosi di cartella ex art.36-bis cit. derivante non semplicemente dal controllo automatico sulla dichiarazione, bensì dalla decadenza dalla rateizzazione delle somme dovute sulla base del ricevimento della comunicazione di irregolarità - dell'art. 3-bis, comma 5, del Dlgs n. 462 del 1997, nel testo applicabile *ratione temporis*, modificato dal D.l. del 02/03/2012 n. 16, art.1, il quale dispone che «*La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo* ». Ciò conformemente all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 20615 del 22/07/2025), secondo cui l'ambito applicativo della norma, quanto alla decorrenza, speciale rispetto alla generale disciplina dell'art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73, è circoscritto dal comma 4, prima parte, dell'art. 3-bis del d.lgs. n.462 del 1997, e si riferisce all'iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato, poiché «il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo». Peraltro, come già precisato da questa Corte, il termine biennale di cui all'art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997 («entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata») va considerato quale mero termine sollecitatorio in quanto, a differenza del termine triennale di cui all'art. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, non è espressamente previsto a pena di decadenza (v. da ultimo, Cass., sez.5, n. 24766 del 2025).

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia pur essendo i motivi di impugnazione assolutamente incerti ed aspecifici non essendo stati indicati i passi della sentenza non condivisi, né

esposte le ragioni del dissenso, né evidenziato “un ragionato progetto alternativo di decisione”.

3.1. Il motivo è inammissibile non potendo essere, nel giudizio di legittimità, prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d'indagini non compiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questione sollevata non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveva l'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare “*ex actis*” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019); nella specie, non avendo la società contribuente assolto l'onere di allegare in ricorso l'avvenuta deduzione - in sede di controdeduzioni all'appello- della questione concernente la assunta inammissibilità del gravame per difetto di specificità, non è dato a questa Corte ritenere compresa la stessa nel *thema decidendum* avanti al giudice di secondo grado.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 12 del d.P.R. n. 602/73 e 7 della legge n. 212/2000 in relazione all'ecceputa nullità del ruolo e della cartella di pagamento per difetto di motivazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la cartella in questione sarebbe nulla in quanto indicante - come ragioni sottese alla richiesta di pagamento - soltanto il “carente o omesso versamento di imposta” (in tal senso, sono richiamate Cass. n. 20211 del 2013; Cass. n. 8934 del 2014; Cass. n. 374 del 2015; Cass. n. 4516 del 2012).

4.1. Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

4.2. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l'indicazione delle norme che si asserisce essere state violate, ma anche

mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Nulla di tutto questo accade nel caso di specie, nel quale la ricorrente non ha svolto precise argomentazioni intese a chiarire quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33827 del 2023). Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. sez. 5, n. 24005 del 2024).

4.3. Il motivo nella parte in cui investe direttamente la cartella denunciandone la nullità per difetto di motivazione - si risolve in una doglianza non riguardante (neppure indirettamente) il "*decisum*" della sentenza gravata - incentrato sulla questione della eccepita decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo - ma esclusivamente la cartella esattoriale e, come tale, pertanto, si profila inammissibile; in termini è sufficiente il richiamo di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007, Cass., sez. 6-5, n. 9812 del 12/5/2016, in relazione al principio secondo il quale: *«La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di*

*specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate>>.*

4.4. Invero, non risultando nella sentenza impugnata trattata la questione dell'assunta nullità della cartella per difetto di motivazione, la ricorrente avrebbe dovuto proporre una differente tipologia di censura (in termini di omessa pronuncia).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti di ADER essendo rimasta intimata e non avendo svolto attività difensiva.

#### **P.Q. M.**

**La Corte** rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 10.700,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2026

Il Presidente  
Giacomo Maria Nonno